

**Edizione di martedì 15 Ottobre 2019**

## **ENTI NON COMMERCIALI**

**Le associazioni sportive e le attività di raccolta fondi**

di **Guido Martinelli**

## **ADEMPIMENTI**

**I piccoli produttori di vino hanno l'obbligo di denuncia fiscale?**

di **Luigi Scappini, Maria Cavaliere**

## **REDDITO IMPRESA E IRAP**

**L'imponibilità Irap dei contributi delle imprese Irpef**

di **Alessandro Bonuzzi**

## **IVA**

**Le regole Iva sulla territorialità delle prestazioni di servizi generiche**

di **Luca Mambrin**

## **IMPOSTE SUL REDDITO**

**La deducibilità dell'assegno periodico corrisposto al coniuge**

di **Gennaro Napolitano**

## **VIAGGI E TEMPO LIBERO**

**Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico**

di **Andrea Valiotto**

## ENTI NON COMMERCIALI

---

### ***Le associazioni sportive e le attività di raccolta fondi***

di Guido Martinelli

**Le attività di raccolta fondi** vengono definite dal legislatore all'[articolo 7 D.Lgs. 117/2017](#) (in seguito c.t.s.) quali: “.. *attività ed iniziative poste in essere da un ente del terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva*”.

Ritenuto che **tale definizione possa oggi essere ritenuta valida anche per una associazione sportiva che sia iscritta solo al registro Coni** delle associazioni e società sportive dilettantistiche, appare necessario fare il punto su una disciplina che non appare affatto uniforme.

Sarà infatti necessario formare tre **categorie**:

1. **le associazioni dotate solo di codice fiscale, in quanto non svolgono attività commerciale in via abituale,**
2. **quelle dotate di partita iva e che hanno optato per gli adempimenti di cui alla L. 398/1991**
3. **quelle dotate di partita iva e che non hanno optato per gli adempimenti di cui alla L. 398/1991.**

**Le associazioni sportive dotate solo di codice fiscale applicano la disciplina generale delle raccolte fondi poste in essere dagli enti non commerciali di cui all'[articolo 143, comma 3, lettera a\), Tuir](#).** Tale ultima disposizione normativa espressamente prevede che **non concorrono alla formazione del reddito** degli enti non commerciali: “*i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione*” (norma analoga è stata inserita per gli enti del terzo settore all'[articolo 79, comma 4, c.t.s.](#)).

**Tali raccolte di fondi sono esenti da ogni tributo** “fermo restando il regime di esclusione dall'imposta sul valore aggiunto” ([articolo 2, comma 2, D.Lgs. 460/1997](#); norma riproposta in maniera analoga dall'[articolo 89, comma 18, c.t.s.](#)).

Gli enti che effettuano dette raccolte debbono redigere un **apposito e separato rendiconto** nel quale, anche a mezzo di specifica **relazione**, risultino in maniera chiara e trasparente le **entrate e le spese relative ad ogni iniziativa**.

**Rimangono perplessità sui concetti di “modico valore” e di “occasionalità”** (in realtà il [comma 3 dell'articolo 2 D.Lgs. 460/1997](#) prevedeva, sul punto della definizione di attività occasionale, l'emanazione di apposito decreto, che però non ha mai visto la luce) ma, in sostanza, si ritiene che la disciplina sia rimasta compiuta e che si possa applicare allo stesso modo sia alle **sportive** (senza partita Iva) che agli enti del terzo settore.

**Problemi nascono per le associazioni sportive che siano dotate di partita Iva e che abbiano fatto l'opzione per l'applicazione della L. 398/1991.**

In questo caso, infatti, trova applicazione l'[articolo 25, comma 2, L. 133/1999](#). Viene infatti previsto che per le **associazioni sportive** che abbiano fatto l'opzione per detta legge, **“non concorrono a formare il reddito imponibile per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore..”** al valore oggi stabilito di **euro 51.645,69** due tipologie di attività:

1. i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività commerciali connesse agli **scopi istituzionali**,
2. i proventi realizzati per il tramite della **raccolta pubblica di fondi**.

Il **D.M. 473/1999** stabilisce, al suo [articolo 1 comma 4](#), che la disposizione appena illustrata sostituisce, per le associazioni sportive che abbiano fatto l'opzione per la **L. 398/1991**, la disciplina generale di cui all'[articolo 143 comma 3 Tuir](#).

Ne deriva, in maniera onestamente scarsamente giustificabile, che:

- **le associazioni sportive che non abbiano partita Iva possono fare raccolte fondi occasionali in numero non limitato e senza limite di proventi,**
- **quelle che operano in regime di cui alla L. 398/1991, con il limite dei due eventi e con proventi limitati all'importo sopra indicato.**

Qualche considerazione ulteriore dovrà essere fatta ai fini della **applicazione dell'Iva**.

La [circolare AdE 18/E/2018](#) innanzitutto **chiarisce**, confermando la precedente [circolare AdE 21/E/2003](#), che **la decommercializzazione dei due eventi per i sodalizi sportivi che abbiano optato per la L. 398/1991 si applica anche alle società sportive dilettantistiche, per poi precisare che la decommercializzazione in esame opera solo ai fini delle imposte dirette e non dell'Iva.**

Infatti, per l'Amministrazione: **“un soggetto già avente la qualifica di *soggetto passivo ai fini Iva* per talune sue attività economiche deve essere considerato come soggetto passivo, sempre ai fini Iva per qualsiasi altra attività esercitata in modo occasionale che si sostanzia nella cessione di beni o nella prestazioni di servizi”.**

A questo punto, **due sono i dubbi interpretativi** sui quali appare opportuno un chiarimento di

prassi:

- **le associazioni dotate di partita iva e che non hanno optato per il regime di cui alla L. 398/1991, in presenza di raccolte fondi che prevedano anche la cessione di beni di modico valore, sono tenuti ad assoggettarli ad Iva o vale la norma dell'[articolo 2 D.Lgs. 460/1997](#) che li esclude** (e che, come giustamente indicato nella Guida Pratica Uisp 19/20, non avrebbe avuto senso, come inciso, se non ci si fosse riferiti anche ai soggetti con partita Iva) ?
- **il contenuto della [circolare AdE 18/E/2018](#) riferito all'[articolo 25 L. 133/1999](#) sull'assoggettamento ad Iva si riferisce ad entrambe le fattispecie di cui alle lettere a) e b) sopra riportate o solo a quelle definite: “ *svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali*”?** La sensazione di chi scrive è che questa sia la lettura corretta, sia per quanto riportato al punto precedente, sia per la previsione del punto 1.3 della [circolare AdE 43/E/2000](#) (“*per quanto riguarda il trattamento tributario ai fini Iva è evidente che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dalle associazioni sportive nell'ambito delle attività che presentano il carattere della occasionalità e saltuarietà sono in base ai principi generali escluse dal campo di applicazione dell'Iva*”).



## ADEMPIMENTI

---

### ***I piccoli produttori di vino hanno l'obbligo di denuncia fiscale?***

di Luigi Scappini, Maria Cavaliere

Come noto, con il **D.L. 34/2019**, convertito con modificazioni dalla **L. 58/2019** (il cd. **Decreto crescita**), è stato **reintrodotto**, a distanza di poco meno di due anni, l'obbligo di **denuncia fiscale** per la **vendita dei prodotti alcolici**, come previsto dall'[articolo 29, comma 2, D. Lgs. 504/1995](#) (il cd. Testo unico delle accise o Tua).

In particolare, ai sensi dell'[articolo 29, comma 2](#) richiamato, è previsto l'**obbligo** di denuncia dell'esercizio alla competente Agenzia delle dogane, in capo ai **soggetti titolati** di esercizi di **vendita**, nonché i **depositi** di alcole denaturato con denaturante generale in quantità superiore a 300 litri.

L'Agenzia delle dogane, con la **nota protocollo n. 131411/RU** del 20 settembre **2019**, ha offerto una **bussola** per **orientarsi** in ragione della soppressione e successiva reintroduzione dell'obbligo di denuncia.

Il documento di prassi, **incrociato** con la precedente [nota protocollo n. 113015/RU del 9 ottobre 2017](#), con la quale erano stati **individuati** i **soggetti** che, per effetto di quanto previsto con l'[articolo 1, comma 178, L. 124/2017](#), **non avevano più l'obbligo** di denuncia, dovrebbe **togliere** qualsiasi **dubbio** in merito alla corretta applicazione dell'[articolo 29, comma 2, D.Lgs. 504/1995](#). Tuttavia, **qualche perplessità permane** in riferimento ai **piccoli produttori di vino**.

Preliminarmente torna utile definire compiutamente chi sono i **piccoli produttori vinicoli**; sono tali, ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 37, comma 1, Tua](#), i produttori di vino che **producono** in media **meno di 1.000 ettolitri** di vino all'anno.

Ai fini dell'individuazione del **parametro** quantitativo, sempre la norma prevede che si faccia riferimento alla **produzione media** dell'ultimo **quinquennio** ottenuta nell'azienda agricola.

Tali soggetti, come previsto sempre dall'[articolo 37 Tua](#), godono, in ragione della loro ridotta dimensione, di alcune **esenzioni**, a condizione che siano assoggettati ad **accisa con aliquota zero**.

Al contrario, a prescindere dall'essere piccoli produttori e dall'operare con accisa zero, la norma prevede l'**obbligo** di informare l'Agenzia delle dogane per le eventuali **operazioni intracomunitarie** effettuate, nonché **altri obblighi**, tra cui quelli relativi alla **tenuta del registro di scarico** e all'emissione del **documento di accompagnamento**.

In ragione di ciò, **non** risulta **evidente** l'eventuale **esenzione** di tali soggetti dall'obbligo di **denuncia**, e qualche **dubbio** potrebbe nascere in ragione, ad esempio, dello sviluppo dell'**enoturismo**, introdotto con l'[articolo 1, commi 502–505, L. 205/2017](#) e regolamentato con il [decreto Mipaft 12 marzo 2019](#), pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2019**.

Infatti, tra le varie **attività esercitabili** vi è quella della **degustazione e vendita**.

A parere di chi scrive, infatti, tale attività **non può essere assimilata**, pur prevedendo la **somministrazione** di alimenti e bevande, a quelle per cui, come affermato anche dall'Agenzia delle dogane nella richiamata **nota del 20 settembre 2019**, la presentazione al **Suap** dell'avvio della vendita al minuto, nonché somministrazione di bevande alcoliche, essendo norma di rango primario, assorbe gli adempimenti di cui all'[articolo 29, comma 2, Tua](#).

Ecco che allora, a sciogliere il nodo gordiano tornano utili le **faq** presenti sul sito dell'Agenzia delle **dogane** aggiornate al **1° aprile 2019**.

Tra le varie domande, infatti, vi è quella di un soggetto che dichiara di gestire una **piccola azienda agricola** che produce vino, che avrebbe intenzione di procedere alla cessione del prodotto a operatori commerciali stabiliti in altri Paesi dell'Unione Europea. A tal fine viene chiesto quali siano gli adempimenti che debbono essere effettuati per quanto attiene la disciplina delle **accise**.

L'Agenzia delle dogane, testualmente risponde che *“L'articolo 37, comma 1, del Testo Unico delle accise, approvato con il Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche, stabilisce che, fino a quando in Italia il **vino viene assoggettato ad un'aliquota d'accisa pari a “0”**, i cosiddetti **“piccoli produttori di vino”** (aziende agricole con produzione annuale inferiore a 1.000 ettolitri, determinata con riferimento alla produzione media dell'ultimo quinquennio), **sono esentati dall'obbligo della licenza di deposito fiscale e da quelli connessi alla circolazione ed al controllo, propri del regime generale delle accise.**”*

In riferimento alla **faq** sopra riportata vi sono tuttavia alcune **considerazioni** da fare.

Stante il **tenore letterale** della norma, **non sembrerebbe** che le **agevolazioni** a favore dei piccoli produttori **riguardino** anche l'esonero dall'obbligo di **denuncia**: ed infatti gli **adempimenti** di cui **articoli 2, 3, 4 e 5, Tua non riguardano** l'obbligo di denuncia ex [articolo 29 Tua](#), né tantomeno tale denuncia sembra potersi circoscrivere agli obblighi connessi alla **circolazione** e al **controllo**.

Verosimilmente, la **posizione** espressa dall'Agenzia con la **faq** trova **fondamento** nella circostanza che i **piccoli produttori** sono sottoposti ad accisa con **“aliquota zero”**; **situazione giuridica** tuttavia **diversa** dall'**esonero** dal campo di **applicazione** delle accise, con la conseguenza che, qualora il vino in Italia venisse assoggettato ad accisa con un'aliquota superiore a zero, automaticamente il piccolo produttore verrebbe interessato dall'obbligo di

presentare **denuncia di attivazione**.

Peraltro, non può non ricordarsi come in Italia il vino è sottoposto ad accisa con **aliquota** riferita ad **ettolitro di prodotto finito** e attualmente la misura dell'aliquota è pari a zero, circostanza che tuttavia non esonera dall'**obbligo di denuncia i soggetti diversi dai piccoli produttori**.

Tutto ciò premesso, sembrerebbe quindi necessario un chiarimento da parte dell'Agenzia delle dogane attraverso un documento di prassi ufficiale.





## REDDITO IMPRESA E IRAP

---

### ***L'imponibilità Irap dei contributi delle imprese Irpef***

di **Alessandro Bonuzzi**

In un [precedente contributo](#) è stata analizzata la disciplina **Irap** applicabile ai **contributi** spettanti alle imprese che determinano la **base imponibile** secondo il cosiddetto **metodo da bilancio**, ai sensi dell'[articolo 5 D.Lgs. 446/1997](#). Con il presente intervento, invece, la disamina si sposta sulle **imprese Irpef** di cui all'[articolo 5-bis](#) del medesimo decreto.

L'**inquadramento generale** valevole ai fini fiscali non muta: i contributi sono riconducibili a due macro categorie, i **contributi spettanti in base a contratto** e i **contributi spettanti a norma di legge**, e, all'interno di questi due gruppi, si distingue tra contributi **in conto esercizio**, **in conto impianti** e **in conto capitale**.

Per i **contributi spettanti in base a norma di legge**, il regime Irap delle **imprese Irpef** è lo stesso applicabile in capo alle società di capitali.

Essi sono dunque **generalmente imponibili, indipendentemente** dal trattamento a loro riservato ai fini delle **imposte sul reddito**, sempreché:

- non siano correlati a **componenti negativi non ammessi in deduzione**;
- l'**esclusione** da tassazione non sia prevista dalle **singole leggi istitutive**;
- non siano **esclusi** da imposizione per effetto di **disposizioni di carattere speciale**.

Con riferimento ai **contributi spettanti in base a contratto**, il [comma 1 dell'articolo 5-bis D.Lgs. 446/1997](#) prevede espressamente che, tra i componenti positivi rilevanti, devono essere compresi, tra gli altri, i **ricavi** di cui all'[articolo 85, comma 1, lettera g\), Tuir](#).

Atteso il riferimento alla **lettera g)** dell'**articolo 85 Tuir**, pare corretto ritenere che, ai fini del calcolo della base imponibile Irap, debbano essere ivi ricompresi i **contributi spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto**, con **esclusione** dei **proventi** in denaro o in natura conseguiti a titolo di **sopravvenienza attiva**, siccome specificatamente **riconducibili** al **comma 3 dell'articolo 88, lettera b), Tuir**.

Quanto detto trova applicazione anche per le imprese che, adottando la **contabilità semplificata**, applicano il **regime per cassa** di cui all'[articolo 66 Tuir](#).

Va infatti ricordato che, sebbene questi soggetti determinino la base imponibile Irap secondo il **comma 1-bis dell'articolo 5-bis** e non in base al sopra richiamato **comma 1**, il **comma 1-bis** prevede l'applicazione dei **medesimi criteri** previsti dall'[articolo 66 Tuir](#) ai fini Irpef, avendo



effetto solo sull'**imputazione temporale** dei componenti, "**improntata alla cassa**", e non sul regime di **imponibilità** degli stessi ([circolare 11/E/2017](#)).

Proprio in relazione all'**imputazione temporale**, dunque, occorre **distinguere** tra **imprese Irpef** che adottano la **contabilità ordinaria** e società di persone e imprenditori individuali in **contabilità semplificata**.

Per quanto riguarda le **prime – imprese Irpef in contabilità ordinaria** – trova applicazione l'ultimo periodo del **comma 1** dell'[articolo 5-bis D.Lgs. 446/1997](#), secondo cui "*I componenti rilevanti si assumono secondo le regole di **qualificazione, imputazione temporale e classificazione** vevoli per la determinazione del reddito d'impresa ai fini dell'imposta personale*".

Di talché, il contributo va imputato nel periodo d'imposta individuato in base alle regole della **competenza fiscale** ex [articolo 109 Tuir](#), fatte però salve le **deroghe** previste dal Tuir medesimo, ivi compresa quella contenuta nella [lettera b\)](#) del **comma 3** dell'**articolo 88**, secondo cui il **contributo in conto capitale va tassato per cassa**. Pertanto:

- i **contributi in conto esercizio** e **in conto impianti** concorrono alla formazione della base imponibile Irap secondo il **criterio della competenza**;
- i **contributi in conto capitale** concorrono alla formazione della base imponibile Irap nel **periodo d'imposta dell'incasso** oppure in **quote costanti** nel periodo d'imposta dell'incasso e nei **successivi**, ma **non oltre il quarto**.

Per le imprese Irpef in **contabilità semplificata**, siccome queste determinano il valore della produzione netta applicando i medesimi criteri di **imputazione temporale "improntati alla cassa"** previsti dall'**articolo 66 Tuir** ai fini dell'imposta sul reddito, non v'è dubbio che i **contributi in conto esercizio** e i **contributi in conto capitale** debbano essere tassati **nel periodo d'imposta dell'incasso**.

Non è altrettanto chiara, invece, l'imputazione dei **contributi in conto impianti**.

In effetti, questa fattispecie di contributi **non è direttamente riconducibile** a una norma specifica del Tuir. Va al contempo tenuto conto che le **istruzioni** alla compilazione del modello Redditi, in corrispondenza del **rigo RG10**, in cui vanno dichiarati gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, prevedono che vada indicata, con il **codice 13**, "*la **quota** dei contributi destinati all'acquisto di **beni ammortizzabili**, nell'ipotesi in cui il costo dei beni sia registrato al lordo dei contributi ricevuti*". Proprio l'utilizzo del termine "**quota**" farebbe propendere per l'applicazione del **criterio della competenza**.

Master di specializzazione

## GLI STRUMENTI PER LA GESTIONE DEL TRANSFER PRICING

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## IVA

---

# ***Le regole Iva sulla territorialità delle prestazioni di servizi generiche***

di **Luca Mambrin**

La normativa Iva in tema di territorialità delle prestazioni di servizi è stata radicalmente modificata dal **D.Lgs. 18/2010** che ha recepito la Direttiva comunitaria n. 2008/8/CE.

Obiettivo principale della riforma era quello di fissare come **luogo di tassazione** a fini Iva quello dove avveniva effettivamente **il consumo del servizio**; è stato così modificato il vecchio [articolo 7 D.P.R. 633/1972](#) e sono stati introdotti gli **articoli da 7-ter a 7-septies**.

Ai sensi dell'[articolo 7-ter D.P.R. 633/1972](#) le **prestazioni di servizi** si considerano **effettuate nel territorio dello Stato**:

1. **quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;**
2. **quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.**

Quindi l'[articolo 7-ter](#) fissa la **regola generale** per determinare il luogo di tassazione delle prestazioni di servizi "generiche" **distinguendo** la territorialità Iva delle stesse in funzione della natura del committente della prestazione stessa:

- le prestazioni "**B2B**", nelle quali **il committente è un soggetto passivo d'imposta**: l'operazione si considera rilevante nel **Paese del committente**;
- le prestazioni "**B2C**", nelle quali **il committente non è un soggetto passivo d'imposta**: l'operazione si considera rilevante nel **Paese del prestatore**.

Le **deroghe** al criterio generale di rilevanza territoriale sono invece contenute negli articoli **da 7-quater a 7-septies**, i quali prevedono, per alcune tipologie di servizi, dei criteri di individuazione del luogo di tassazione dei servizi che **derogano alla regola generale** stabilita nel precedente **articolo 7-ter**.

Le predette **deroghe** possono essere classificate nel seguente modo:

- **deroghe assolute**, a prescindere dalla qualificazione del committente ([articoli 7-quater e 7-quinquies D.P.R. 633/1972](#));
- **deroghe relative**, su servizi forniti nei confronti di taluni committenti non soggetti passivi ([articoli 7-sexies e 7-septies D.P.R. 633/1972](#)).

L'Agenzia delle entrate, nella [circolare 37/E/2011](#) ha precisato poi che, per la corretta applicazione delle regole di territorialità, ed in particolare quella prevista per i servizi "B2B" rilevano **tre** circostanze:

- lo **status** di **soggetto passivo** del committente;
- il committente deve agire nella **qualità** di **soggetto passivo** d'imposta per la specifica prestazione;
- **luogo di stabilimento del committente**.

Quindi, in applicazione delle regole stabilite dall'[articolo 7-ter](#), le prestazioni di servizi "**generici**" **B2B**:

- si considerano **effettuate in Italia** quando il **committente è un soggetto passivo stabilito in Italia** e sono rese da soggetti passivi **nazionali, comunitari, extracomunitari**;
- **non** si considerano effettuate in Italia quando sono rese da **prestatori soggetti passivi stabiliti in Italia a committenti stabiliti in altri Stati comunitari o non comunitari**.

Nel caso di **prestatore estero** e **committente soggetto passivo italiano** l'**assolvimento dell'imposta** in Italia avverrà con le seguenti modalità:

- per le prestazioni di servizi ricevute da un **soggetto extra-UE** territorialmente rilevanti in Italia, **con l'emissione di autofattura** (non è obbligatoria l'emissione di un documento elettronico);
- per le prestazioni di servizi ricevute da un **soggetto UE** territorialmente rilevanti in Italia, **con l'integrazione della fattura UE** (non è obbligatoria l'emissione di un documento elettronico).

La **fatturazione** delle prestazioni di servizi generiche ex [articolo 7-ter](#) **non territorialmente rilevanti in Italia** da **prestatori soggetti passivi Iva italiani** nei confronti di **committenti esteri** (UE o ExtraUE) avverrà invece, ai sensi dell'[articolo 21, comma 6-bis, D.P.R. 633/1972](#) secondo le seguenti **modalità, senza obbligo di emissione della fattura elettronica**:

- con l'annotazione "**inversione contabile**" nel caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi diverse da quelle di cui all'[articolo 10, nn. da 1\) a 4\) e 9\) del D.P.R. 633/1972](#) effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea;
- con l'annotazione "**operazione non soggetta**" nel caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dall'Unione europea.

Le prestazioni di servizi **B2B** che ricadono nella **regola generale** sono tutte quelle prestazioni che **non rientrano** in quelle elencate negli [articoli 7-quater](#) e [7-quinquies](#): già con la [circolare 58/E/2009](#) l'Agenzia delle Entrate, per meglio comprendere l'ambito oggettivo delle nuove disposizioni aveva ritenuto opportuno fornire un'elencazione delle operazioni che, dal **1° gennaio 2010**, dovevano essere considerate **tassabili in relazione alla regola del committente**.

A titolo esemplificativo rientrano nella definizione di “**prestazioni generiche**”:

- le prestazioni di **trasporto di beni**, nazionali, intracomunitari e internazionali;
- le prestazioni rese in **attività accessorie ai trasporti di beni** (carico, scarico e trasbordo merci);
- le prestazioni su **beni mobili materiali**, quali lavorazioni, manutenzioni, riparazioni, perizie;
- le prestazioni di **intermediazione**, ovunque eseguite, diverse da quelle immobiliari;
- le **locazioni a lungo termine di mezzi di trasporto**;
- le prestazioni derivanti da **contratti di locazione**, anche **finanziaria, noleggio** e simili di **beni mobili materiali** diversi dai mezzi di trasporto;
- le prestazioni di servizi relative a **cessioni di diritti immateriali, royalties, diritti di autore**, e simili;
- **le prestazioni pubblicitarie**;
- le prestazioni di **consulenza e assistenza tecnica o legale**, comprese quelle di formazione e di addestramento del personale;
- le prestazioni di **elaborazione e fornitura di dati e simili**;
- le prestazioni di **interpreti e traduttori**;
- le prestazioni di **servizi di telecomunicazione**, di **radiodiffusione** e di **televisione**;
- le prestazioni di servizi rese tramite **mezzi elettronici**;
- le prestazioni relative ad **operazioni bancarie, finanziarie e assicurative**;
- le prestazioni relative a **prestiti di personale**;
- le prestazioni relative ad **attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili**, ivi **comprese fiere ed esposizioni** (con la sola esclusione dei servizi per l'accesso a tali manifestazioni).



## IMPOSTE SUL REDDITO

---

### ***La deducibilità dell'assegno periodico corrisposto al coniuge***

di **Gennaro Napolitano**

L'[articolo 10, comma 1, lettera c, Tuir](#) stabilisce che sono **deducibili**, fino a concorrenza del **reddito complessivo**, gli **assegni periodici** corrisposti al **coniuge** (anche se residente all'estero) in conseguenza di **separazione legale** ed **effettiva**, di **scioglimento** o **annullamento** del **matrimonio** o di **cessazione** dei suoi **effetti civili**, nella **misura** in cui risultano da **provvedimenti** dell'**autorità giudiziaria**.

Allo stesso modo sono **deducibili** i **versamenti periodici** effettuati al **coniuge** che risultano dall'**accordo** raggiunto a seguito della **convenzione di negoziazione assistita** da uno o più avvocati o dinanzi all'Ufficiale dello stato civile, di **separazione personale**, di **cessazione** degli **effetti civili** o **scioglimento** del **matrimonio**, di **modifica** delle **condizioni** di **separazione** o di **divorzio** (ex [articoli 6](#) e [12 D.L. 132/2014](#)).

**Non sono deducibili**, invece, gli **assegni** o la **quota-parte** degli stessi destinati al **mantenimento dei figli**; nell'ipotesi in cui il **provvedimento** del giudice **non distingua** la quota dell'assegno periodico destinata al **coniuge** da quella destinata al mantenimento dei **figli**, l'assegno si considera destinato al coniuge per **metà** del suo **importo**.

Le somme versate a titolo di **adeguamento Istat** possono essere dedotte dal coniuge erogante solo se la sentenza del giudice faccia espressamente riferimento a un **criterio di adeguamento automatico** dell'**assegno di mantenimento** (cfr. [risoluzione AdE 448/E/2008](#)).

Sono **deducibili** anche i versamenti effettuati **a titolo di arretrati**: questi ultimi, infatti, anche se versati in un'**unica soluzione**, sono destinati a **integrare** gli **assegni periodici** corrisposti in precedenza ai quali, quindi, vanno **assimilati**.

Possono essere **dedotte**, inoltre, le somme stabilite dal **provvedimento** dell'**autorità giurisdizionale** e corrisposte per il **pagamento** del **canone di locazione** e delle **spese condominiali** del **coniuge** (c.d. "**contributo casa**"). Qualora il **contributo casa** sia relativo all'**immobile** a disposizione della **moglie** e dei **figli**, la **deducibilità** è **limitata** alla **metà** delle **spese sostenute** (cfr. [circolare AdE 17/E/2015](#), *paragrafo 4.1*).

Con specifico riferimento alla determinazione del "**contributo casa**", il relativo importo, se non espressamente individuato dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, può essere quantificato "**per relationem**", qualora il provvedimento stabilisca, ad esempio, l'obbligo di versamento del **canone di locazione** o delle **spese ordinarie condominiali** relative all'immobile a disposizione del **coniuge**.

Le somme corrisposte **in luogo** dell'**assegno di mantenimento** per il pagamento delle **rate di mutuo** intestato al **coniuge** sono **deducibili** solo se dalla **sentenza di separazione** risulti che lo stesso **non abbia rinunciato** all'assegno di mantenimento.

Gli **assegni alimentari periodici** corrisposti attraverso **trattenute sulle rate di pensione** possono essere **dedotti** anche nel caso in cui tali importi siano utilizzati dal contribuente in **compensazione** di un credito vantato nei confronti dell'ex coniuge per **somme eccedenti** al dovuto che sono state versate in suo favore (cfr. [risoluzione AdE 157/E/2009](#)).

**Non sono deducibili:**

- le somme corrisposte in **un'unica soluzione** al coniuge separato o divorziato; l'**articolo 10, comma 1, lettera c, Tuir**, infatti, si riferisce espressamente ai soli "**assegni periodici**" (cfr. [circolare AdE 50/E/2002, paragrafo 3.1](#))
- l'assegno corrisposto **una tantum** anche se il relativo pagamento avviene in forma **rateizzata**; *"la possibilità di rateizzare il pagamento costituisce, infatti, solo una **diversa modalità** di liquidazione dell'importo pattuito tra le parti, il quale mantiene comunque la caratteristica di dare **risoluzione definitiva** a ogni rapporto tra i coniugi e non va quindi confuso con la **corresponsione periodica** dell'assegno, il cui importo è invece rivedibile nel tempo"* (cfr. [risoluzione AdE 153/E/2009](#))
- le somme corrisposte a titolo di **quota di mutuo** versata **in sostituzione** dell'**assegno di mantenimento**, nel caso in cui l'altro coniuge abbia comunque **rinunciato** all'assegno di mantenimento (cfr. [circolare AdE 50/E/2002, paragrafo 3.2](#)).

Ai fini dell'eventuale **controllo documentale** disposto dall'Amministrazione finanziaria in sede di verifica della legittimità dell'avvenuta **deduzione**, il coniuge erogante è tenuto a esibire i seguenti **documenti**:

- **sentenza di separazione o divorzio**,
- **accordo** autorizzato dall'autorità giudiziaria di cui all'[articolo 6 D.L. 132/2014](#),
- **accordo e conferma dell'accordo** di cui all'[articolo 12, D.L. 132/2014](#),
- ricevute dei **bonifici** effettuati ovvero **ricevute** rilasciate dall'ex coniuge che ha percepito le somme per verificare gli importi effettivamente versati nel corso del periodo d'imposto per cui si è usufruito della

In caso di versamento del "**contributo casa**", la documentazione attestante il sostenimento dell'onere può essere costituita, oltre che dal **provvedimento del giudice**, anche dal **contratto di locazione** o dalla documentazione da cui risulti l'importo delle **spese condominiali**, nonché dalla documentazione comprovante l'**avvenuto versamento**.



Master di specializzazione

# LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN PRATICA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## VIAGGI E TEMPO LIBERO

---

### ***Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico***

di **Andrea Valiotto**



#### **Francesco e il Sultano**

Ernesto Ferrero

Einaudi

Prezzo – 18,50

Pagine – 208

---

Nel giugno 1219 Francesco d'Assisi parte per nave alla volta dell'Oriente e si lancia in un'impresa temeraria: raggiungere Damietta assediata dai crociati e incontrare il Sultano d'Egitto. Che cosa si sono detti il giullare di Dio e il sovrano saraceno nel pieno di una guerra sanguinosa? Il capitolo più avventuroso e rivelatore della vita del santo come non è mai stato raccontato.



**... A casa nostra. Cronaca di Riace**

Lelio Bonaccorso e Marco Rizzo

Feltrinelli

Prezzo – 16,00


Pagine – 112

---

La Calabria è una terra di migranti e di immigrati: una delle regioni italiane più colpite dall'assenza di un futuro per i suoi giovani, e una di quelle che più si sono dedicate all'accoglienza. Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso, sbarcati dalla nave Aquarius per il reportage a fumetti Salvezza, hanno camminato lungo il perimetro di un triangolo ideale, che unisce tre esempi di accoglienza: dal modello Riace, noto in tutto il mondo e ormai smantellato, a Gioiosa Ionica, uno dei casi virtuosi ancora funzionanti, passando per la baraccopoli di San Ferdinando, un buco nero dei diritti e dell'integrazione a due passi da Rosarno.

... A casa nostra è un nuovo, grande esempio di *graphic journalism* sul campo, che include un'intervista a Mimmo Lucano e le testimonianze di migranti e operatori, oltre a storie di successi e tragedie, di incubi burocratici e orrori quotidiani: una cronaca a fumetti dei destini di coloro che sbarcano nel nostro paese.

Qual è il futuro di chi sbarca a casa nostra? Da Riace alla baraccopoli di San Ferdinando, il racconto di cosa succede dopo la "salvezza" nell'Italia di oggi.



**Streghe. Le eroine dello scandalo**

Ilaria Simeone

Neri Pozza

Prezzo – 192

Pagine – 13,00

1616, ducato di Milano e Mantova: Caterina De Medici viene accusata di aver maleficiato il nobile senatore Luigi Melzi. Comincia così, in una sorta di processo privato tutto interno al palazzo milanese, una vicenda che finisce con l'impiccagione e il rogo della strega rea confessa. 1587, Triora, Podesteria della Repubblica di Genova: si apre uno dei più appassionanti processi italiani alle streghe. Trentacinque imputate, tre magistrature e un'inedita ferocia persecutoria. Il procedimento dura tre anni e distrugge un'intera comunità. 1716 Brentonico, Quattro Vicariati: Maria Bertoletti, detta la Toldina, viene accusata di stregoneria, processata nel foro penale laico e condannata al rogo. Oggi, trecento anni dopo, il Comune trentino ha chiesto la riapertura del procedimento. Tre storie ignobili di femminicidi *ante litteram* che coagulano, nella banalità del male, sesso e morte, giustizia e ingiustizie, poteri e contropoteri, Chiesa e Stati. Tre storie diverse ma unite da un'unica, atavica paura: la donna come «scandalo». Ilaria Simeone indossa i panni di una cronista giudiziaria dell'epoca, consulta gli atti, li racconta udienza dopo udienza, in un crescendo avvincente come un *thriller*, per mostrare come la macchina della giustizia che condannava al rogo le «eroine dello scandalo» si trasformi, infine, in un gigantesco scorpione che, come nelle leggende di demoni e streghe, contorcendosi infligge la morte a sé stesso.



### **Gli affamati e i sazi**

Timur Vermes


Bompiani

Prezzo – 22,00

Pagine – 512

In un futuro non troppo lontano la Germania ha introdotto un tetto massimo per i richiedenti asilo, l'intera Europa è chiusa ben oltre l'Africa del Nord e al di là del Sahara nascono enormi *lager* in cui milioni di migranti aspettano. Aspettano così a lungo che se non significasse morte certa attraverserebbero il deserto a piedi pur di andarsene. Quando la famosa presentatrice tedesca Nadeche Hackenbusch visita il più grande di questi lager, il giovane Lionel intravede un'occasione unica per andarsene: insieme a 150mila migranti sfrutta l'attenzione del pubblico televisivo e si mette in marcia verso l'Europa. La bella presentatrice

e i migranti diventano campioni di ascolti. E mentre l'emittente televisiva gioisce per la cronaca dal vivo, i record di telespettatori e le entrate milionarie della pubblicità, la politica tedesca volge lo sguardo altrove e aspetta. Ma più il corteo di migranti si avvicina, più il ministro dell'interno Leubl si trova davanti a una scelta: accoglierli o respingerli? A sei anni da Lui è tornato, Timur Vermes torna a osservarci da vicino e con il suo stile acuto e ironico ci consegna un romanzo più che mai tempestivo e attuale su chi siamo e chi vogliamo essere.



### **Turbolenza**

David Szalay

Adelphi

Prezzo – 15,00

Pagine 127

---

Secondo studi recenti, una conseguenza imprevista del riscaldamento globale sarebbero turbolenze molto più frequenti rispetto al passato, e soprattutto imprevedibili. Nel mondo fisico può essere vero oppure no, ma in questo romanzo di David Szalay i dodici personaggi che da un capitolo all'altro si passano il testimone non sanno davvero cosa potrà succedere, fra il terminal delle partenze e quello degli arrivi, né che esito avrà il loro disperato tentativo di fuga. E se i maschi di Tutto quello che è un uomo avevano ancora un continente di terra e acqua in cui tentare di mimetizzarsi, sfuggendo alle proprie catastrofi interiori, gli uomini e le donne di Turbolenza vivono in aria – come, sempre più spesso, molti di noi. E, come molti di noi, sanno che dall'aria non si può sperare di proteggersi: nell'aria, soprattutto, non si può sperare di nascondersi.

Seminario di specializzazione

## **LA DISCIPLINA DELLE ASSOCIAZIONI SECONDO IL CODICE DEL TERZO SETTORE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)